

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1169)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, Emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 5 novembre 1980
(V. Stampato n. 1547)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(RUFFINI)**

**di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione
(VALITUTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 novembre 1980*

**Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975,
n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo,
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche
e culturali all'estero**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno

designato dalla direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta ».

Art. 2.

I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno.

I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.